

## **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

**“Prestito Obbligazionario TIP 2014 - 2020”**

**Codice ISIN IT0005009524**

### **ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE**

Il prestito obbligazionario denominato “*Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020*” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari a euro 100.000.000, è emesso da **Tamburi Investment Partners S.p.A.** (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. 100.000 obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentratata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”) e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 7859 del 31 marzo 2014, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il “**MOT**”). Le Obbligazioni sono state oggetto di un’offerta pubblica di sottoscrizione che si è svolta il 7 aprile 2014 (l’“**Offerta**”).

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentratata presso la Monte Titoli S.p.A.. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

### **ART. 2 – PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di euro 1.000 per ciascuna Obbligazione, determinato al termine del periodo di Offerta.

### **ART. 3 – GODIMENTO**

Il Prestito è emesso ed avrà come data di godimento il 14 aprile 2014 (la “**Data di Godimento del Prestito**”).

### **ART. 4 – DURATA**

Il Prestito ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 14 aprile 2020 (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

## **ART. 5 – INTERESSI**

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 4,75% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna Obbligazione, pari a euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di euro (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il “**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per “**periodo di interessi**” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

## **ART 6 – RIMBORSO**

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il rimborso verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

## **ART. 7 – RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO – FACOLTÀ DI ACQUISTO DA PARTE DELL’EMITTENTE**

L’Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal successivo articolo 8 qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra la data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all’inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga altrimenti a conoscenza dell’inadempimento medesimo e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei possessori delle Obbligazioni. In caso di rimborso anticipato obbligatorio, le

Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Il rimborso del capitale delle Obbligazioni, così come il pagamento degli interessi fino alla data di effettivo rimborso, avrà luogo successivamente alla comunicazione con cui l'Emittente ha informato il mercato del rimborso anticipato con preavviso di almeno 5 Giorni di Mercato, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o ad un prezzo concordato tra le parti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

## **ART. 8 – OBBLIGHI DELL'EMITTENTE**

### **8.1 PARAMETRI FINANZIARI**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a mantenere il seguente parametro finanziario, calcolato alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 31 dicembre 2014 (ciascuna, la “**Data di Calcolo**”) sulla base del bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti:

- a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e il patrimonio netto d'esercizio non dovrà essere superiore a 1,25;

Ai fini del presente paragrafo, per “**Indebitamento Finanziario Netto**” dovranno essere prese a riferimento le seguenti voci del bilancio di esercizio: Debiti finanziari + Passività finanziarie correnti – Disponibilità liquide e mezzi equivalenti – Attività finanziarie correnti – crediti finanziari correnti.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

### **8.2 LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare annuo pari al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (il “**Cap Annuale**”). Resta ferma la facoltà dell'Emittente di distribuire negli esercizi successivi - in aggiunta al Cap Annuale dell'esercizio in corso al momento della distribuzione - gli utili eventualmente non distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non eccedenti l'ammontare del Cap Annuale calcolato con riferimento a ciascun esercizio.

### **8.3 NEGATIVE PLEDGE**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere pigni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni presenti e futuri, materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali (le “**Garanzie**”) a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate (come di seguito

definite) di obbligazioni o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici che prevedano obblighi di rimborso, salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fatte salve le seguenti Garanzie che potranno essere costituite e mantenute sui beni dell’Emittente:

le Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito, coincidenti con le garanzie concesse in relazione a finanziamenti bancari preesistenti contratti dall’Emittente e/o da Società Controllate(come di seguito definite);

le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un’eventuale violazione); e

le Garanzie costituite per operazioni *pro soluto* di *project finance, sale and lease back, factoring* e operazioni di cartolarizzazione.

L’Emittente si impegna ad assicurare che l’obbligo previsto dal presente articolo sia applicato e rispettato per tutta la durata del Prestito anche dalle Società Controllate.

Per “**Società Controllate**” si intendono qualunque società che alla data del presente regolamento e nell’arco della durata del Prestito risulti sottoposta al controllo dell’Emittente ai sensi del combinato disposto degli articoli 93 del Testo Unico della Finanza e 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice Civile.

## **ART. 9 – SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

## **ART. 10 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI**

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente.

## **ART. 11 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

## **ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE**

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d’ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall’Emittente volta ad eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.

L’assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”);
- (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (3) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in Istifid S.p.A. - Società Fiduciaria e di Revisione . Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

### **ART. 13 – IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI**

L'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salvo diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

### **ART. 14 – REGIME FISCALE**

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

## **ART. 15 – VARIE**

Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell’Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

## **ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l’Emittente ovvero, qualora l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.